



Roma, 6 settembre 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 17

Oggetto: Artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 122 del 29 agosto 2023, recante modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi nn. 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 - 2023

Oggetto: Artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 122 del 29 agosto 2023, recante modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi nn. 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021.

Con gli artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, sono state apportate modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi in oggetto.

Si richiamano al riguardo le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 95 e n. 96 del 23 marzo 2021.

1 - D. LGS. N. 37 DEL 28 FEBBRAIO 2021- recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo

Con l'art. 2 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato integrato il D. Lgs. n. 37, del 2021, modificando l'art. 5 – Contratto di mandato sportivo - con l'inserimento, al comma 3, di un ultimo periodo. Pertanto, il comma 3 novellato è il seguente: *“Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'Agente Sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti. In tal caso una delle due parti assistite dall'Agente Sportivo è il lavoratore sportivo. L'Agente Sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società cessionaria e la Società Sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la Società Sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso”*. Pertanto, nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall'Agente con due soggetti da assistere, nell'ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l'Agente Sportivo può svolgere una doppia rappresentanza solo se in favore del lavoratore e di una tra la Società Sportiva cessionaria o cedente.

I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 recano disposizioni in merito alla qualifica dell'Agente Sportivo, alle eventuali incompatibilità, agli obblighi nell'esercizio dell'attività, ai compensi e alle Società di Agenti Sportivi.

L'art. 10 – **Tutela dei minori** – prevede, ai commi 1 e 2, che il lavoratore sportivo può essere assistito da un Agente Sportivo a partire dal compimento del 14° anno di età e che il contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

il comma 3 è sostituito dal seguente: *“Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'Agente Sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'Agente Sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quella del comma 4 dell'articolo 8, è oggetto di monitoraggio sulla base dei Decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport”*.

2 - D. LGS. N. 38 DEL 28 FEBBRAIO 2021 – recante norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici –

Con l'art. 3 del D. Lgs. n. 120/2023, sono state apportate modifiche al D. Lgs. n. 38/2021.

In particolare sono state apportate **modifiche all'art. 4** – Misure di concertazione, accelerazione e semplificazione.

L'art. 5 prevede che le ASD/SSD senza fine di lucro possono presentare all'Ente Locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per riammodernare l'impianto e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'Ente Locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto alla ASD/SSD per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il successivo art. 6 – **Usò degli impianti** – prevede che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito alle ASD/SSD, alle quali, nei casi in cui l'Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire l'impianto, va affidata in via preferenziale la gestione.

Con l'art. 8 – Regolamento Unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi – è stato precisato - **comma 2** - che il Regolamento Unico prevede l'utilizzo del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per la raccolta e gestione dei dati.

I successivi Capi III e IV dettano norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e norme tecniche di funzionalità sportiva.

3 –D. LGS. N. 39 DEL 28 FEBBRAIO 2021- recante norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza in genere.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021, istituisce presso il Dipartimento per lo Sport il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che è interamente gestito con modalità telematiche.

Con l'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, sono state apportate modifiche agli artt. 2, 4, 5, 6 e 14 del D. Lgs. n. 39, del 28 febbraio 2021.

Il **comma 1 dello stesso art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, modifica la lett. l), dell'art. 2 del D. Lgs. n. 39**, che definisce il "Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche: Il Registro è istituito presso il Dipartimento dello Sport al quale devono essere iscritte per accedere a benefici e contributi pubblici statali tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva".

Con il comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, si interviene sull'art. 5 del D. Lgs. n. 39, - Struttura del Registro – riscrivendolo con il seguente testo: "1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e gli altri enti dilettantistici di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2021, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 6 del presente Decreto. Il Dipartimento per lo Sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza".

Con il comma 4 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato modificato l'art. 6 del D. Lgs. n. 39.

La lett. a) del succitato comma 4), sostituisce il comma 1 dell'art. 6, intervenendo sulle modalità di iscrizione al Registro e disponendo che la domanda di iscrizione sia inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta delle ASD/SSD, dalla FSN, dalla DSA o dall'EPS affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze.

La lett. b) del comma 4 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, prevede al comma 2 dell'art. 6, che la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione sia integrata con l'atto costitutivo e lo statuto della ASD/SSD.

Con la lett. c) del comma 4 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito un periodo al comma 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 39. Il novello comma 3-bis è così articolato: "Con DPCM o dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando ulteriori requisiti. Il medesimo Decreto disciplina, inoltre, le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le FSN, le DFSA e gli EPS, anche paralimpici".

La successiva lett. d), mira a precisare i contenuti della verifica da svolgere a valle della presentazione della domanda di iscrizione, da parte del Dipartimento per lo Sport. La successiva lett. e), introduce all'art. 6 del D. Lgs. n. 39/2021, il comma 4-bis che prevede l'istituzione da parte del Dipartimento per lo Sport, di un Comitato Permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento, nell'ambito del quale i rappresentanti del CONI e del CIP potranno attestare la conformità ai propri principi

fondamentali degli statuti delle ASD/SSD affiliate a organismi riconosciuti dagli stessi, per quanto di rispettiva competenza. Il Comitato si riunisce a cadenza settimanale. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

La lett. g) del comma 4 del D. Lgs. n. 120/2023, introducendo all'art. 6 del D. Lgs. n. 39/2021, il comma 6-bis, stabilisce l'esonero dalla presentazione del modello EAS per le ASD/SSD iscritte al Registro e, comunque, tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.

Con il comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, sono state apportate modifiche all'art. 14 del D. Lgs. n. 39 – Acquisto della personalità giuridica –

Al comma 1 dell'art. 14, è previsto che le ASD possono, in deroga al DPR 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche.

Dopo il comma 1 è inserito il **comma 1-bis** così formulato: **“All’istanza di cui all’articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli Organi statutari e i verbali che modificano la sede legale”.**

Il successivo **comma 1-ter** prevede che per le ASD già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, che ottengono l'iscrizione nel Registro, l'efficacia dell'iscrizione nei Registri delle persone giuridiche è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel periodo di sospensione, le predette ASD non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione.

Il **comma 1-quater** prevede che per le ASD già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 – Terzo Settore – che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai fini del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal Registro del Terzo Settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'Associazione quale persona giuridica.

La lett. b) del comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, sostituisce interamente il testo del comma 2. Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021, **modifica la procedura di acquisto della medesima personalità giuridica. Infatti, il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD già costituita quale Associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente Decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al successivo comma 3-ter, deve depositarlo entro 20 giorni, presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla FSN, la DSA o l'EPS affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di Associazione già iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il Notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'Associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.**

Con la lett. c) del comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, sono stati inseriti all'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021, dopo il comma 3, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Il comma 3-bis prevede che se il Notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori, o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Notaio, possono domandare all'Ufficio del Registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il comma 3-ter stabilisce che si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da

beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un Revisore Legale o di una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

Il comma 3-quater prevede che quando risulta che il patrimonio minimo di cui al precedente comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il Titolo III reca disposizioni in materia di contrasto alla violenza in genere e l'art. 16 stabilisce che le FSN, le DSA, gli EPS e le Associazioni Benemerite devono redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza in genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le ASD/SSD devono anch'esse predisporre, sulla base delle linee guida adottate dagli enti affilianti, i modelli organizzativi conformi, pena sanzioni.

Le disposizioni recate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 120/2'23, interessano il D. Lgs. N. 40/2021, recante misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali.